

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2191-ter}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CALZOLAIO, BERLINGUER, GUERZONI, MATTIOLI, MUSSI, NOVELLI, SPINI, TURCO, RINALDI, GIACCO, LA CERRA, CANESI, GERARDINI, ARLACCHI, PAGGINI, DE BENETTI, LORENZETTI, SITRA, GALILEO GUIDI, GAMBALE, BASSANINI, LUCÀ, MIGNONE, DI STASI, PAOLONI, CORNACCHIONE MILELLA, CENNAMO, BRACCO, SALES, BOVA, VIGNI, BRUNALE, INCORVAIA, VOZZA, CACCAVARI, CESETTI, DALLA CHIESA, PAISSAN, MASTROLUCA, PECORARO SCANIO, GALLETTI, BRACCI MARINAI, PENNACCHI, RUFFINO, FERRANTE, TATTARINI, PEZZONI, REALE, BEEBE TARANTELLI, MELANDRI, CHIAVACCI, SOLAROLI, NAVARRA, TANZARELLA, SORIERO, de BIASE GAIOTTI

Istituzione di osservatori sulla condizione dell'infanzia
e dell'adolescenza

*(Già articoli da 118 a 121 della proposta di legge n. 2191, stralciati
con deliberazione dell'Assemblea il 13 settembre 1995)*

PROPOSTA DI LEGGE**ART. 1-117.**

.....
.....
.....

ART. 118.

(Osservatorio).

1. È istituito un Osservatorio sui diritti dell'infanzia per l'attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, composto da dieci deputati e dieci senatori, in rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari, con i seguenti compiti prioritari:

a) raccolta delle leggi statali e regionali, nonché delle convenzioni internazionali e delle direttive della Comunità europea in materia di infanzia e adolescenza;

b) raccolta delle leggi che interessano i minori vigenti negli altri Paesi;

c) raccolta dei progetti di legge statali e regionali che possono comunque interessare il mondo minorile e predisposizione di un parere sulla loro congruità, ove richiesta;

d) monitoraggio sui progressi nell'attuazione della Convenzione in Italia e sui nuovi diritti da adottarsi, raggruppati per temi;

e) dati informativi sui diritti delle bambine e dei bambini rivolti alla generalità dei cittadini e, in particolare, ai titolari.

ART. 119.

(Osservatorio governativo).

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un osservatorio sulla

condizione dell'infanzia e dell'adolescenza, con i seguenti compiti prioritari:

a) raccolta organica di tutti i dati statistici che riguardano i minori e raccordo con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per adeguare le rilevazioni alle esigenze di una efficace analisi della situazione minorile;

b) raccolta delle ricerche e delle pubblicazioni, anche periodiche, che interessano il mondo minorile;

c) documentazione sulla mappa dei servizi a favore dei minori ed individuazione delle risorse che sul territorio esistono a loro favore;

d) analisi dell'impatto delle leggi approvate sul mondo dei minori e documentazione relativa con rapporti biennali all'Osservatorio parlamentare di cui all'articolo 118.

2. L'Osservatorio sostiene esperienze pilota rivolte a promuovere la partecipazione dei minori alla trasformazione dei loro ambienti di vita e dei tempi della città, all'espressione dei loro bisogni, interessi, potenzialità, con il preciso scopo di contribuire all'affermazione di una cultura dell'infanzia che comprenda tanto la sua tutela quanto il suo sviluppo.

ART. 120.

(Organi dell'osservatorio).

1. Sono organi dell'osservatorio di cui all'articolo 119:

a) un direttore nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri e scelto tra magistrati o docenti universitari con particolare esperienza nel settore dell'età evolutiva;

b) un comitato scientifico formato da esperti e ricercatori;

c) un comitato politico formato da rappresentanti dei Ministeri interessati, da rappresentanti delle regioni e da rappresentanti di associazioni che svolgono la loro attività in favore di soggetti in età evolutiva.

ART. 121.

(Regolamento di attuazione).

1. All'organizzazione dell'osservatorio si provvede con apposito regolamento da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

ART. 122-126.

.....
.....
.....